



F.I.S.R.

C.O.N.I.

Associazione Sportiva Dilettantistica  
SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

## SAFEGUARDING NELLO SPORT

### MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

#### PREMESSA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (di seguito, l'Associazione) come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici FISR e dell'Ente di Promozione Sportiva ACSI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FISR, ACSI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla pagina social dell'Associazione (facebook.com/Aquilebiancorosse), affisso nella sede della medesima, nonché comunicato al Safeguarding Office della Federazione FISR e dell'Ente di promozione Sportiva ACSI e al Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni che verrà individuato dall'Associazione entro il 31/12/2024.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della FISR e dell'ACSI.

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Il Modello Organizzativo dà attuazione ai suddetti principi per rispondere alle esigenze di tutela dei tesserati dell'Associazione.

#### Art. 1 – Finalità

L'obiettivo della presente normativa è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e che garantiscano l'uguaglianza, l'equità, nonché la valorizzazione delle diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Le previsioni contenute nel presente regolamento costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché la valorizzazione delle diversità;
- c. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FISR e dall'ACSI volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;



## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. rendere noto a tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita dell'Associazione che il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza si applica nell'ambito delle competizioni, degli allenamenti e nella condivisione di spazi comuni, come gli spogliatoi e servizi igienici, ecc., ed in generale nei rapporti con gli atleti, tesserati, dirigenti, allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni Sportive.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a. tutti i tesserati dell'Associazione;
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

### Art. 3 – Norme di condotta

Al fine di dare attuazione alle finalità indicate all'art.1, l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona, evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc., adottando misure tese a favorire la loro integrazione.
- b. riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità.
- c. far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo nella dovuta considerazione anche i suoi interessi e bisogni.  
Per un ottimale approccio all'esperienza sportiva, gli allenamenti si svolgeranno su più turni e organizzati in gruppi a seconda dell'età e del livello tecnico dei partecipanti.  
Ogni gruppo sarà formato da un numero contenuto di atleti in modo tale che ognuno di loro possa essere adeguatamente assistito dal personale tecnico a cui sono affidati.  
Particolare attenzione sarà rivolta ai minori per la comprensione delle loro aspirazioni e desideri personalizzando fin dai primi passi la loro attività sportiva in accordo con le rispettive capacità e predisposizioni.
- d. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
- e. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:
- f. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
  - evitare ogni contatto fisico non necessario tra atleti, specie se minori, tecnici o dirigenti;
  - sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
  - evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che



## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

se ciò è necessario per la preparazione dell'atleta, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di altra persona.

- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- prevenire qualsivoglia situazione di rischio negli spogliatoi e nei servizi igienici che saranno divisi tra personale tecnico ed atleti e, per questi ultimi, anche spazi separati a seconda del genere.

Durante le sessioni di allenamento, di prova e/o competizioni:

- è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria durante le manifestazioni sportive è consentito, al medico di gara o, in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà richiesta anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.

- non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

- in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, i genitori o chi ne fa le veci, dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff o di altra persona all'uopo incaricata durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel o i luoghi dove si svolgono gli allenamenti/competizioni.

- h. prevenire, durante gli allenamenti e nelle gare, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo mediante l'organizzazione di riunioni con gli allenatori e dirigenti finalizzate a discutere di eventuali criticità emerse nel corso della stagione sportiva.
- i. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
- j. qualora possibile favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
  - affissione nella sede dell'Associazione del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla pagina social facebook.com/Aquilebiancorosse dell'Associazione;
  - affissione nella sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla pagina social



## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

facebook.com/Aquilebiancorosse dell'Associazione del nominativo del Responsabile Safeguarding designato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- al momento del tesseramento agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, saranno fornite indicazioni sul modello organizzativo e sul codice di condotta adottato dall'Associazione nonché comunicato il nominativo del Responsabile Safeguarding;

comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Office della FISR e/o dell'ACSI.

- informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

### **Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi**

Tutti coloro che in ambito societario, a prescindere dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FISR e all'ACSI all'atto dell'affiliazione e ogni qual volta viene sostituito.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere prescelto tra i soci tesserati di comprovata moralità, sensibilità, conoscenza e competenza o può essere una figura esterna all'organizzazione dell'Associazione. In ogni caso la persona scelta non dovrà far parte dell'organo competente alla sua nomina e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FISR, dall'ACSI e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

La nomina del Responsabile Safeguarding è adeguatamente resa pubblica mediante:

- immediata affissione in sede e pubblicazione sulla pagina social facebook.com/Aquilebiancorosse dell'Associazione.
- comunicazione alla FISR per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale e all'Ente di promozione ACSI.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede, entro 30 giorni, alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla





## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

regolamentazione federale. Il nominativo del nuovo Responsabile sarà inserito anche nel sistema gestionale ACSI.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dall'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Office della FISR e dell'ACSI. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente punto.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto a:

- a. promuovere la corretta applicazione del Regolamento Safeguarding Policy della FISR, dell'ACSI nonché l'osservanza del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Associazione;
- b. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della propria Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c. segnalare al Safeguarding Office della FISR e dell'ACSI eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi ogni informazione o documentazione richiesta;
- d. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FISR e ACSI;
- e. formulare all'organo preposto dell'Associazione le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione, valutandone annualmente l'adeguatezza nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- f. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FISR e dell'ACSI.

### **Art. 6 – Doveri di segnalazione**

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FISR, dall'ACSI e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FISR e/o dell'ACSI, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FISR e/o dell'ACSI.

### **Art. 7 – Diffusione ed attuazione**

L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri tesserati, i propri soci, tecnici e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva.

L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sulla pagina social facebook.com/Aquilebiancorosse dell'Associazione, affisso presso la sede della stessa, è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.



## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

### Art. 8 – Sanzioni

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FISR e ACSI, ovvero dalle norme regolamentari dell'Associazione, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2 relativamente alle categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, in caso di comportamenti contrari a quanto indicato sono previste delle sanzioni, modulate in base alla gravità del comportamento tenuto.

I comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, dell'eventuale recidiva, dell'attività lavorativa svolta dall'interessato, della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente prodotto, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio dev'essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

#### a) Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.



## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

Ai fini di quanto sopra esposto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello.

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello.

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui sono parte le Autorità Sportive.

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

### **b) Sanzioni nei confronti dei volontari**

Nei confronti dei volontari dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto a) della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.



F.I.S.R.

C.O.N.I.

## Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB AQUILEBIANCOROSSE

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto a) della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

### **c) Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo**

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesse, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

### **Art. 9 – Norme finali**

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dall'Associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FISR, nonché nel Regolamento Safeguarding Policy FISR, nel Codice Etico FISR e negli analoghi documenti emessi dall'ACSI.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Staranzano li : 28 agosto 2024

ASD SKATING CLUB  
AQUILEBIANCOROSSE  
34079 STARANZANO  
VIA DELLE MILIE 10